

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1166**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa della senatrice NEGRI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 2006 (\*)**

---

Modifiche all’articolo 13 della legge 19 febbraio 2004, n. 40,  
in materia di sperimentazione sugli embrioni umani

---

---

(\*) *Testo ritirato dalla presentatrice.*

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge riscrive l'articolo 13 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) al fine di rimediare, almeno in parte, alle storture ed alle contraddizioni di una legge illogica ed incoerente.

Recentemente la Corte costituzionale, con ordinanza 25 ottobre - 9 novembre 2006, n. 369, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 13 relativo alla sperimentazione sugli embrioni umani, nella parte in cui vieta la diagnosi preimpianto sugli embrioni. A sollevare la questione era stato il tribunale di Cagliari al quale si era rivolta una coppia portatrice sana dell'anemia mediterranea che per sterilità aveva fatto ricorso alla fecondazione in vitro.

L'articolo 13 della legge n. 40 vieta infatti di compiere diagnosi preimpianto sugli embrioni da trasferire in utero.

In particolare l'articolo 13 stabilisce, al comma 1, il divieto di qualsiasi forma di sperimentazione sull'embrione umano.

Il comma 2 consente la ricerca clinica per fini terapeutici o diagnostici volti alla tutela della salute e dello sviluppo dell'embrione stesso, ma sempreché non siano disponibili metodologie alternative.

Il comma 3 stabilisce una serie di divieti. Sono vietate:

a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla suddetta legge;

b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali siano diretti ad alte-

rare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche;

c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo ovvero scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;

d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.

L'attuale formulazione dell'articolo 13 relativa al divieto di interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo comporta l'impossibilità della ricerca sulle cellule staminali.

Nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge che sarebbe poi diventato la legge n. 40 fu fatto notare da esponenti delle allora maggioranza ed opposizione, nonché da esperti ascoltati nel corso delle numerose audizioni, come per consentire la ricerca sulle cellule staminali dando così avvio a ricerche fondamentali finalizzate alla cura di molte malattie, sarebbe bastato consentire la ricerca sugli embrioni già esistenti non utilizzabili per l'impianto e altrimenti destinati alla distruzione o consentire la ricerca sulle cellule staminali con il metodo del trasferimento nucleare di cellule staminali autologhe (TNSA) indicato dalla commissione Dulbecco, che per unanime parere non poneva problemi etici.

Pareri autorevoli rimasero inascoltati. Il risultato è un divieto di una gravità assoluta.

Altrettanto inspiegabile e incomprensibile è il divieto di diagnosi genetica sull'embrione prima del suo impianto in utero, la cosiddetta diagnosi preimpianto. Tale divieto rimanda il problema della diagnosi al momento in cui la gravidanza è già in corso e pone i potenziali genitori di fronte alla terri-

bile scelta di mettere al mondo un figlio malato, affetto da gravi patologie, o di ricorrere all'aborto terapeutico consentito dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

L'incoerenza di questa norma, la sua contraddizione anche sotto il profilo etico, è evidente.

Dal punto di vista pratico, non può sfuggire il costo in termini di sofferenza che tale divieto comporta per la coppia e soprattutto per la donna, per la quale c'è una bella differenza tra il mancato impianto dell'embrione immediatamente dopo la fecondazione dello stesso e il ricorso all'aborto dopo cinque mesi di gravidanza.

L'articolo 13 vietando qualsiasi indagine preimpianto che non sia finalizzata ad interventi terapeutici sul singolo embrione, limita fortemente la possibilità di interventi preventivi nei confronti delle malattie ereditarie. Questa scelta comporta il risultato aberrante di costringere il medico ad impiantare un embrione portatore di malformazioni o gravi malattie, salvo procedere successivamente all'interruzione della gravidanza.

Il presente disegno di legge, nel modificare l'articolo 13, si pone il duplice obiettivo di consentire la diagnosi preimpianto, di ampliare la possibilità di ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni umani, di destinare gli eventuali embrioni soprannumerari a finalità terapeutiche, previo accertamento della sopravvivenza non vitalità degli embrioni medesimi, di consentire la clonazione terapeutica sopprimendo il divieto di interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo.

Il presente disegno di legge recepisce in parte alcuni dei quesiti referendari oggetto del referendum abrogativo del 12-13 giugno 2005.

In particolare si tratta dei quesiti aventi ad oggetto:

a) l'abrogazione della disposizione che consente la ricerca clinica e sperimentale a condizione che le finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche siano volte alla tu-

tela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, qualora non siano disponibili metodologie alternative.

La nuova formulazione prevista dal disegno di legge determina un ampliamento della possibilità di ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni umani, purchè non vitali, consentita «a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche»;

b) la soppressione del divieto di interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo.

Si osserva che tale divieto concerne la cosiddetta clonazione terapeutica - e non la clonazione riproduttiva - intesa alla creazione di linee di cellule staminali con patrimonio genetico identico a quello della cellula madre;

c) la ridefinizione delle eccezioni ai divieti di praticare selezioni «a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche».

La ridefinizione si rende necessaria al fine di consentire la diagnosi preimpianto.

Si ricorda che il 19 luglio 2006 è stata approvata dal Senato la risoluzione n. 6-00004 con la quale è stata anticipata la posizione dell'Italia al Consiglio europeo sulla competitività che il 24 luglio ha varato il VII programma quadro di ricerca. Nella risoluzione si impegna il Governo a sostenere sotto il profilo finanziario, ricerche che non implicino la distruzione di embrioni, e quindi la valorizzazione della ricerca sulle cellule staminali adulte, comprese le cordonali e a promuovere la ricerca scientifica avanzata tesa a individuare la possibile produzione di cellule staminali totipotenti non derivate da embrioni e a verificare le possibilità di ri-

cerca sugli embrioni crioconservati non impiantabili.

Il presente disegno di legge consente quindi la possibilità della ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni umani purchè non vitali, a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche volte alla tutela della salute, nonché la possibilità di destinare gli eventuali em-

brioni soprannumerari o crioconservati non impiantabili a finalità terapeutiche, previo accertamento della sopraggiunta non vitalità degli embrioni medesimi.

Il disegno di legge consente inoltre la possibilità di effettuare la diagnosi preimpianto al fine di ottenere gravidanze in assenza di malattie trasmissibili.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'articolo 13 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. (*Sperimentazione sugli embrioni umani*) - 1. È vietata qualsiasi sperimentazione su embrioni umani, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. La ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni umani non vitali è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche volte alla tutela della salute.

3. Coloro che accedono alle tecniche di procreazione medicalmente assistita possono dare il loro consenso affinché gli eventuali embrioni soprannumerari o crioconservati non impiantabili siano destinati a finalità terapeutiche, previo accertamento della sopravvivenza non vitalità degli embrioni medesimi. Il consenso può essere espresso anche da coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita in una data anteriore rispetto a quella della presente legge.

4. La ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni è consentita solo presso le strutture pubbliche che ne facciano richiesta, sulla base dei protocolli previamente approvati dal Ministro della salute.

5. Sono comunque vietati:

a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione;

b) ad esclusione delle metodiche collegate ad una diagnosi preimpianto al fine di ottenere gravidanze in assenza di malattie trasmissibili, ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi attraverso tecniche di sele-

zione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali;

*c)* interventi di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi a fini sia procreativi, sia di ricerca;

*d)* la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere;

*e)* lo sfruttamento commerciale di embrioni e simili».



